



TRIBUNALE DI TREVISO
Ufficio del Giudice Delegato ai Fallimenti

Fallimento:

con sede legale in Refrontolo (TV),

Via Crevada 63/A, cod. fisc.

Numero: 213/2016

Dichiarato in data: 17/10/2016

Giudice Delegato: Dott. Antonello Fabbro

Curatore: Dott. Raffaele Gallina

L'anno **2017** il giorno **07 Marzo** alle ore **10:30** presso il Tribunale di Treviso avanti al Giudice Delegato all'instato Fallimento Dott. Antonello Fabbro presente il Curatore Dott. Raffaele Gallina, si procede all'esame e alla formazione dello stato passivo dei crediti e delle rivendiche e all'esame delle domande rinviata all'udienza del 07 Febbraio 2017.


Premesso che alle udienze precedenti sono state esaminate le seguenti domande:

- **Cron. 00001**, creditore
- **Cron. 00002**, creditore
- **Cron. 00003**, creditore
- **Cron. 00004**, creditore



DMISSIS

Fallimenti e Società.it



- Cron. 00146, creditore C

- Cron. 00147, creditore

- Cron. 00148, creditore

- Cron. 00149, creditore I

- Cron. 00150, creditore

- Cron. 00001, rivendicante

- Cron. 00003, rivendicante

Sono altresì comparsi:

avv. Riscica per conto di _____ a, creditore di _____

dott.ssa Toè della CGIL Conegliano per conto di _____ n, creditore di _____

avv. _____ per conto di _____ ca, creditore di _____

avv. _____ per conto di _____ creditore di _____

avv. A _____ er conto di _____ .l., rivendicante di _____


l'Avv. _____ deposita nota con documenti, contenente un'ipotesi transattiva. Il
curatore termine per valutare la proposta transattiva.

Il Curatore dichiara di aver attentamente vagliato e valutato tutte le osservazioni e
documenti integrativi presentati ex art. 95 comma 2 L.F.

Prese in esame le domande di insinuazione al passivo e di rivendica del Fallimento
pervenute fino ad oggi in questa Cancelleria, il Giudice Delegato in conforme proposta del
Curatore stabilisce quanto segue:

- Cron. 00084, creditore _____ c/o Preg.mo Avv. l _____

Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone l'ammissione in via chirografaria per
euro 57.897,51. Prededuzione per euro 1.293,78 non ammessa, sulla base delle seguenti
considerazioni:



- per consolidato orientamento della giurisprudenza il creditore che presenta un'istanza di fallimento deve obbligatoriamente munirsi della difesa tecnica;
- con sentenza n. 6787/2000 la Cassazione aveva equiparato il procedimento prefallimentare al processo esecutivo, ritenendo perciò che il creditore istante persegue anche l'interesse degli altri creditori, realizzando in tal modo la condizione prevista dagli artt. 2755 e 2770 c.c., al fine del riconoscimento del privilegio speciale per spese di giustizia;
- questa tesi però non è condivisibile, in quanto manca l'effettiva apprensione di uno specifico bene cui è correlato il riconoscimento del privilegio nel processo esecutivo individuale: infatti la tutela del patrimonio del fallito si realizza con la sentenza dichiarativa di fallimento e non con la domanda;
- invece, con riferimento alle spese processuali sostenute dal creditore istante, ricorrono i presupposti per il riconoscimento della prededuzione in chirografo ai sensi dell'art. 111 L. Fall., considerata la funzionalità del credito alla procedura concorsuale e l'utilità per i creditori derivante dall'iniziativa del creditore,
- considerato l'astratto collegamento funzionale di ogni domanda di fallimento, nel caso in cui più creditori abbiano presentato istanza di fallimento, la prededuzione va riconosciuta quindi solo al creditore o ai creditori la cui iniziativa è stata decisiva ai fini della dichiarazione di fallimento (di regola quindi la prededuzione spetterà solo al creditore che si è attivato per primo, cioè che per primo ha depositato la domanda di fallimento);
- il creditore che chiede la prededuzione dovrà dimostrare di avere effettivamente sostenuto la spesa per l'assistenza legale e dovrà quantomeno allegare i fatti in base ai quali deve ritenersi decisiva la propria domanda ai fini della successiva dichiarazione di fallimento (ad es. la priorità del deposito, o il diverso fatto da cui si desuma che la domanda è stata essenziale ai fini della dichiarazione di fallimento);
- la prededuzione di regola potrà essere riconosciuta, oltre che sulle spese documentate, sui compensi calcolati al minimo di tariffa sulla base di valore indeterminato;

in definitiva, nel caso di specie, la prededuzione è esclusa in quanto la domanda non proviene da un creditore la cui iniziativa sia stata decisiva ai fini della dichiarazione di fallimento.

Riepilogo numerico:

- Chirografari 57.897,51

- **Cron. 00086**, creditore

domicilio c/o Gent.ma

Avv. I - Via Nannetti n. 13/10 - Vittorio Veneto

Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone l'ammissione in via chirografaria per euro 23.452,50. Prededuzione per euro 1.809,80 (spese e compensi per la presentazione dell'istanza di fallimento) non ammessa, in quanto riconoscibile al solo creditore, la cui iniziativa è stata decisiva ai fini della dichiarazione di fallimento (e quindi, al creditore che per primo ha depositato la domanda di fallimento). Spese, competenze e anticipazioni per euro 4.052,98 esclusi, in quanto indicati in decreto ingiuntivo privo del visto giudiziale di definitività ai sensi dell'art. 647 c.p.c..

Riepilogo numerico:

- Chirografari 23.452,50
- Escluso 4.052,98

- **Cron. 00131**, creditore

in domicilio c/o Spett.le

e - Viale Venezia n. 14/B - Conegliano

Provvedimento del GD: Considerate le osservazioni e le specificazioni formulate dal creditore e sentito il parere del Curatore, il Giudice Delegato dispone l'ammissione in via privilegiata ex art. 2751-bis n. 1 c.c. per complessivi euro 11.913,69 di cui: (i) euro 7.888,71 a titolo di TFR; (ii) euro 4.024,98 a titolo di retribuzioni; oltre interessi e rivalutazione di legge, da calcolarsi in sede di riparto. Residue voci escluse, come da accordo ex art. 411 c.p.c. del 05.06.2015.

Riepilogo numerico:

- Privilegiati 7.888,71
- Privilegiati 4.024,98
- Escluso 2.884,44

- **Cron. 00135**, creditore _____ l. domicilio c/o Preg.mo Avv. _____

- Corso Magenta n. 183 - Legnano

Provvedimento del GD: Le contestazioni avanzate dalla _____ sono in parte oggetto di giudizio arbitrale avanti la Camera Arbitrale di Milano, e comunque non risultano comprovate. Il Giudice Delegato, pertanto, dispone l'esclusione delle voci di danno e di spese legali richieste, anche in relazione ai crediti tuttora aperti per le forniture effettuate dalla società fallita.

Riepilogo numerico:

- Escluso 1.463.804,30

- **Cron. 00136**, creditore L. _____ domicilio c/o Gent.ma Avv. _____ P.L.

Tezza n. 30 - Conegliano

Provvedimento del GD: Tenuto conto delle osservazioni e specificazioni formulate dal creditore nell'udienza del 07.02.2017 e sentito il Curatore, il Giudice Delegato dispone l'ammissione in via privilegiata ex art. 2751-bis n. 1 c.c. per complessivi euro 27.150,42, come da domanda, di cui: (i) euro 12.726,04 a titolo di TFR; (ii) euro 14.424,38 a titolo di retribuzioni oltre interessi e rivalutazione di legge, da calcolarsi in sede di riparto. Residuo per spese liquidate in decreto ingiuntivo per euro 1.903,20 in chirografo.

Riepilogo numerico:

- Privilegiati 12.726,04
- Chirografari 1.903,20
- Privilegiati 14.424,38

L'esame dei seguenti cronologici è stato rinviato alla data del 14 Marzo 2017:

per _____

- **Cron. 00077**, creditore _____ domicilio c/o Preg.mo _____

- Corso Vittorio Emanuele II n. 9 - Conegliano

Provvedimento del GD: Si rinvia l'esame della domanda alla data del 14/03/2017 alle ore 11:30.

L'esame delle seguenti rivendiche è stato rinviato alla data del 14 Marzo 2017:

per _____

- **Cron. 00002**, rivendicante _____ c.l. domicilio c/o Preg.mo _____

^ ^
_____ Corso Vittorio Emanuele II n. 9 - Conegliano

Provvedimento del GD: Si rinvia l'esame della rivendica alla data del 14/03/2017 alle ore 11:30

Verbale chiuso alle ore 11:30.

Treviso, 07/03/2017

Il Giudice Delegato

Dott. Antonello Fabbro

